



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



*presso il  
Ministero della Giustizia*

AZ/U/2015

Circ. n.488/XVIII Sess./2015

Ai Presidenti ed ai Consiglieri dei  
Consigli degli Ordini Territoriali degli  
Ingegneri  
LORO SEDI

Agli Iscritti agli Ordini degli Ingegneri  
Territoriali  
LORO SEDI

OGGETTO: Documento Centro Studi su prestazioni occasionali – Chiarimenti

Caro Presidente,  
Cari Consiglieri,

il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, con nota n.448, ha recentemente illustrato alcune considerazioni circa l'analisi e la ricostruzione della normativa esistente sulle prestazioni occasionali effettuate dai professionisti iscritti ad un Albo.

Il documento ha inteso offrire elementi utili di valutazione sulla definizione della "occasionalità" della prestazione.

In relazione a ciò, il Consiglio Nazionale ha preso atto che tale documento, ma più in particolare il comunicato di accompagnamento, ha ingenerato il dubbio di un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale, tanto più in un momento di particolare difficoltà per la libera professione.

Interpretazioni erronee date al contenuto del documento, infatti, hanno inteso lo stesso come "allargamento" della possibilità di svolgimento del lavoro occasionale, in concomitanza di lavoro dipendente, senza limiti di tempo, di costo e di possesso di partita IVA.

Ciò premesso, è apparso necessario chiedere al Centro Studi una più chiara ricostruzione della problematica, di estrema e delicata importanza per la categoria, che si allega.

Il documento allegato evidenzia che l'iscritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di

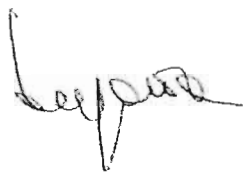
**eccezionalità, di non ripetitività**, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente; in tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.

Nel frattempo il Consiglio ha avviato, nelle sedi competenti, la richiesta di opportuni chiarimenti legislativi.

Certi di aver contribuito a definire le questioni relative al tema in oggetto, su una questione senz'altro complessa, si porgono cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



*Allegato: documento Centro Studi C.N.I. N. 31/2015 – “Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all’Albo - (riferimento alla nota n°448 - novembre 2014)”*

**Centro Studi**  
**Consiglio Nazionale Ingegneri**

**Chiarimenti sulle prestazioni occasionali  
degli iscritti all'Albo**

**(riferimento alla nota n°448 - novembre 2014)**



**(d. 31/2015)**

**Roma, gennaio 2015**



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI **INGEGNERI**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ing. Armando Zambrano    | Presidente             |
| Ing. Fabio Bonfà         | Vicepresidente Vicario |
| Ing. Gianni Massa        | Vicepresidente         |
| Ing. Riccardo Pellegatta | Consigliere Segretario |
| Ing. Michele Lapenna     | Consigliere Tesoriere  |
| Ing. Giovanni Cardinale  | Consigliere            |
| Ing. Gaetano Fedè        | Consigliere            |
| Ing. Andrea Gianasso     | Consigliere            |
| Ing. Hansjörg Letzner    | Consigliere            |
| Ing. iunior Ania Lopez   | Consigliere            |
| Ing. Massimo Mariani     | Consigliere            |
| Ing. Angelo Masi         | Consigliere            |
| Ing. Nicola Monda        | Consigliere            |
| Ing. Raffaele Solustri   | Consigliere            |
| Ing. Angelo Valsecchi    | Consigliere            |

**Presidenza e Segreteria 00187 Roma – Via IV Novembre, 114**

**Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048 Sito web: [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)**



**Presso il Ministero della Giustizia – 00186 Roma – Via Arenula, 71**



**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ing. Luigi Ronsivalle     | Presidente             |
| Ing. Luigi Panzan         | Vice Presidente        |
| Ing. Fabrizio Ferracci    | Consigliere Segretario |
| Ing. Giovanni Cardinale   | Consigliere            |
| Ing. Francesco Cardone    | Consigliere            |
| Ing. Bruno Lo Torto       | Consigliere            |
| Ing. Salvatore Noè        | Consigliere            |
| Ing. Maurizio Vicaretti   | Consigliere            |
| <br>                      |                        |
| Dott. Massimiliano Pittau | Direttore              |

**Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800**

**[www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)**

La presente nota è stata redatta da Luca di Maio e Massimiliano Pittau.

# INDICE

---

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Premessa                                                             | Pag. 1 |
| 1. Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all'albo | " 4    |



## PREMESSA

---

La pubblicazione della Nota n. 448 “*Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali*” ha suscitato, nel corso degli ultimi giorni, diversi quesiti e richieste di precisazione da parte degli iscritti.

In primo luogo preme chiarire che obiettivo della Nota in oggetto era di fornire agli iscritti, non titolari di partita Iva, uno strumento, fondato sull’analisi e sulla ricostruzione della normativa esistente sulle prestazioni occasionali effettuate da professionisti iscritti ad un albo, per valutare se le prestazioni realizzate o da realizzarsi possano essere inquadrare tra quelle di natura occasionale o meno. Ciò nell’intento primario di evitare abusi o un’interpretazione errata di un quadro normativo, invero, non particolarmente chiaro ed organico.

Non era minimamente intenzione del documento avallare, come pure qualcuno ha paventato, un’apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un’attività professionale.

Se, probabilmente, una lettura frettolosa del solo comunicato di accompagnamento della Nota n. 488 poteva, forse, ingenerare un simile fraintendimento (e di questo ci scusiamo), il contenuto di quest’ultima non consente in alcun modo di cadere in una simile interpretazione.

Per riassumere sinteticamente quanto riportato nella Nota n. 488 (alla quale, comunque, si rimanda):

- **l’iscritto all’albo** che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, **può svolgere attività di lavoro occasionale**, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di



subordinazione con il committente, **senza la necessità di avere partita Iva;**

- **per determinare l'occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale** (che impone una durata massima di 30 giorni del contratto e un compenso che non superi 5.000 euro nell'anno solare), in quanto tali disposizioni **non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali**, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003. In questo senso, e solo in questo senso, le prestazioni occasionali per gli iscritti all'Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione.

E' importante sottolineare che **i limiti di tempo, di compenso e l'obbligo di possedere la partita Iva vengono meno solo** nel caso in cui **gli iscritti ad un Albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo** e che, nello stesso tempo, intendano svolgere **una prestazione occasionale**, ovvero una prestazione **non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall'elemento dell'episodicità.**

Per determinare l'occasionalità della prestazione per un iscritto all'Albo occorre, quindi, valutare **l'abitualità o meno della prestazione e la natura stessa della prestazione.** La più recente giurisprudenza, ad esempio, ha considerato come reddito d'impresa (quindi attività svolta con abitualità) un importo di poco superiore a 3.000 euro poiché la prestazione si configurava come organizzata e composta di attività economiche tra loro collegate (cfr. risposta alla domanda n. 4 sotto riportata).

Allo stesso modo, dai quesiti ricevuti a seguito della pubblicazione della Nota, è emerso come lo strumento delle prestazioni occasionali sia utilizzato, in alcuni casi, per compiere prestazioni che in realtà sono "abituale" sebbene per importi modesti,



oppure prestazioni professionali che hanno le caratteristiche della sistematicità o della ripetitività.

In considerazione delle richieste di chiarimento ricevute, e dell'interesse che le stesse possono avere per tutti gli iscritti, **sono state elaborate delle risposte ai quesiti più ricorrenti, che consentiranno, ci auguriamo, di chiarire meglio la fattispecie esaminata.**



## 1. CHIARIMENTI SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

---

### **Domanda 1:**

***Sono un dipendente di un ente privato iscritto all'albo. Posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?***

### **Risposta 1:**

Rispetto alla possibilità di svolgere un incarico, laddove non sia prevista l'esclusività di rapporto all'interno del contratto di lavoro dipendente, la risposta è affermativa. Ovviamente è necessario valutare se la prestazione che verrà posta in essere conterrà o meno gli elementi di regolarità, sistematicità e ripetitività al fine di poterla inquadrare nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionali.

Su tale punto non esistono dei principi oggettivi che individuano elementi certi di presenza o meno dell'abitudine, ed ogni fattispecie dovrà essere singolarmente analizzata. Sicuramente il porre in essere atti propedeutici all'ottenimento di un incarico (come potrebbe essere l'iscrizione ad un elenco fornitori di una P. A. oppure l'iscrizione all'albo dei CTU di un Tribunale) dovrà essere valutato come volontà di porre in essere un'attività senza il carattere dell'**eventualità**, con la conseguenza di non poterla inquadrare come attività non abituale e svolgerla senza apertura di una partita IVA.



**Domanda 2:**

***Sono un pensionato iscritto all'albo, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?***

**Risposta 2:**

La possibilità di svolgere una prestazione di natura occasionale non dipende dalla posizione lavorativa dell'iscritto all'albo ma dalla natura della prestazione stessa e, dalla sua modalità di svolgimento. Conseguentemente, una prestazione occasionale potrà essere eseguita sia da un pensionato sia da un dipendente in attività o meno (ad esempio perché in cassa integrazione) , così come da un neo iscritto all'albo che non è dipendente o titolare di partita IVA.



**Domanda 3:**

***Sono un iscritto all'albo dipendente di un ente pubblico, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?***

**Risposta 3:**

Il dipendente pubblico è sottoposto, in virtù del ruolo ricoperto, a norme più restrittive rispetto ai dipendenti di enti privati.

Fermo restando alcune deroghe per determinati soggetti (come i dipendenti a tempo parziale) o per alcune attività (ad esempio la partecipazione a convegni o seminari), l'art. 53 del D.lgs. 163/2001 disciplina l'incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi retribuiti specificando al comma 6 che "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, **anche occasionali**, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso".

Tale regime di incompatibilità potrà essere derogato solo attraverso la richiesta di autorizzazione, ed il rilascio della stessa da parte dell'amministrazione dalla quale si dipende, e tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni specifico incarico.

Alla luce di quanto riportato, appare evidente come non sia possibile rispondere in modo univoco alla domanda posta, ma sarà necessario analizzare ogni singola fattispecie.

E' importante sottolineare che il rilascio dell'autorizzazione per una singola prestazione non configura automaticamente la stessa come prestazione occasionale perché andrà valutato se vi sono gli elementi della contingenza, dell'eventualità e secondarietà (tipici di una prestazione occasionale).



**Domanda 4:**

***Posso svolgere una prestazione professionale inferiore a € 5.000 senza la necessità di aprire una partita IVA?***

**Risposta 4:**

Come riportato nella nota 448, il riferimento alla soglia di € 5.000 previsto per le “collaborazioni occasionali” non trova applicazione per i professionisti iscritti ad un albo. Conseguentemente non è l'ammontare della o delle prestazioni ad individuare l'abitudine o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di aprire una posizione IVA), ma le modalità di svolgimento.

Rispetto all'abitudine o meno della prestazione la recente giurisprudenza (Cassazione 02/07/2014 Sent. 15031), ad esempio, ha ricondotto a reddito d'impresa (quindi attività svolta con abitudine) un importo di poco superiore a € 3.000 poiché da elementi extracontabili, riscontrati durante una verifica, sono emersi tratti distintivi di un'attività d'impresa organizzata (preventivi per i clienti contenenti specifiche sui materiali, sui costi di trasporto e montaggio, sugli acconti ricevuti).



**Domanda 5:**

***Sono iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio tribunale (CTU) e mi è stato affidato un incarico. Posso classificarlo come prestazione occasionale o devo necessariamente aprire una posizione IVA?***

**Risposta 5:**

Sebbene l'attività sia svolta raramente, l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio è inquadrabile tra le attività attraverso le quali il professionista manifesta la propria volontà a ricoprire incarichi in modo ricorrente, e non in maniera saltuaria e occasionale.

Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2997 del 27 marzo 1987, tale attività è classificabile come abituale e, conseguentemente, realizzabile solo attraverso il possesso di una partita IVA.



**Domanda 6:**

***E' possibile considerare una "Direzione Lavori" svolta per un unico committente come una prestazione occasionale?***

**Risposta 6:**

La Direzione Lavori per sua natura è un'attività complessa che richiede lo svolgimento di una pluralità di atti, anche economici, con una sistematicità e ripetitività (si pensi ad esempio al coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrici, piuttosto che alla redazione dei SAL) che sicuramente individuano l'abitudine nella prestazione.

Come evidenziato nelle precedenti risposte, è importante considerare la modalità di svolgimento della prestazione al fine di configurarla come abituale o meno.

L'esistenza dell'abitudine nello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo sussiste ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi delle ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale (risoluzione ministeriale 24 novembre 1988 n. 550326).



**Domanda 7:**

***Sono un ingegnere iscritto all'albo al momento inoccupato e senza partita IVA. Mi è stata richiesta, da tre ditte di costruzioni, la produzione di elaborati tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative. Gli importi delle singole prestazioni sono inferiori, cumulativamente, a € 5.000. Posso svolgere tale attività come prestazione occasionale o devo aprire una partita IVA?***

**Risposta 7:**

Come riportato nella premessa, non è possibile esprimere un parere sull'abitudine o meno della prestazione senza considerare tutti gli elementi e la modalità di svolgimento.

L'attività sarà considerabile occasionale laddove sia riscontrabile l'episodicità (accidentalità) degli incarichi. Diversa considerazione andrà fatta nel caso in cui l'iscritto all'albo abbia aperto un proprio studio di progettazione, con una targa informativa sul portone del palazzo o abbia posto in essere attività di promozione della propria attività (biglietti da visita distribuiti presso i cantieri). In questo caso sembrerebbe sicuramente venir meno l'eventualità e l'episodicità della prestazione, configurando l'attività come abituale, con il conseguente obbligo di possedere una partita IVA.



**Domanda 8:**

***Ho sviluppato un software e vorrei testare la possibilità di commercializzarlo attraverso un sito internet. Posso considerare tale attività come occasionale?***

**Risposta 8:**

Le informazioni riportate sicuramente tendono a escludere il carattere di non abitualità dell'attività, in quanto vi è stato non solo uno sforzo nella produzione del software, ma si prevede di porre in essere un insieme coordinato di atti economici finalizzati alla commercializzazione dello stesso.

**Domanda 9:**

***Ho eseguito una prestazione occasionale. In quale categoria di reddito è inquadrabile? Devo iscrivermi a INARCASSA? Devo versare i contributi all'INPS?***

**Risposta 9:**

Il reddito prodotto dalle prestazioni occasionali è qualificabile nei redditi diversi. Se il soggetto che esegue la prestazione non è titolare di partita IVA non dovrà versare a INARCASSA ma il reddito prodotto eccedente la soglia di € 5.000 sarà assoggettato a contribuzione presso l'INPS (gestione separata).



**Domanda 10:**

***Sono un pensionato iscritto all'albo. Nel caso di superamento della soglia di € 5.000 dovrò versare i contributi alla gestione separata dell'INPS?***

**Risposta 10:**

Le somme percepite superiori alla soglia di € 5.000 saranno soggette a contribuzione. Nel caso di soggetti senza copertura previdenziale obbligatoria (ad es. iscritto all'albo inoccupato senza partita IVA) per il 2015 l'aliquota contributiva è pari al 30,72%. Nel caso di soggetti con copertura previdenziale obbligatoria (dipendenti) o percettori di pensioni si applica l'aliquota ridotta pari al 23,5% per il 2015.